REGOLAMENTO (CEE) N. 765/85 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1985

relativo al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le organizzazioni comuni dei mercati agricoli e la regolamentazione per il cotone affidano alle autorità nazionali la realizzazione di numerosi controlli della qualità dei prodotti commercializzati od offerti all'intervento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, in alcuni settori, i servizi ellenici non dispongono di personale sufficiente per garantire la soddisfacente esecuzione di tali controlli; che tale situazione non facilita la corretta applicazione delle regolamentazioni comunitarie né una migliore valorizzazione dei prodotti greci;

considerando che, per ovviare a tali inconvenienti, è opportuno favorire il potenziamento dei servizi greci di controllo ponendo a carico della Comunità, a titolo temporaneo e decrescente, una parte delle spese sostenute per l'assunzione e la formazione del personale supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 marzo 1985, la Comunità assume a proprio carico, nella misura dell'80 % per il primo anno, del 60 % per il secondo anno, del 50 % per il terzo anno, del 40 % per il quarto anno e del 20 % per il quinto anno, le spese sostenute dalla Grecia per la retribuzione e la formazione del personale assunto a decorrere dalla data di cui sopra e destinato a rafforzare i servizi incaricati del controllo:

- del rispetto delle norme comuni di qualità o di commercializzazione dei prodotti agricoli commercializzati sul territorio greco, ritirati dal mercato o spediti da tale territorio,
- del rispetto dei criteri qualitativi minimi previsti per i prodotti agricoli offerti all'intervento,
- del rispetto dell'applicazione delle direttive comunitarie in materia veterinaria,
- del rispetto delle norme sanitarie e qualitative alla produzione in Grecia del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- della classificazione qualitativa del cotone consegnato alla sgranatura.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata alle spese di retribuzione e di formazione di:

a) 125 controllori dell'osservanza delle norme comuni di qualità o di commercializzazione, in particolare per quanto riguarda gli ortofrutticoli commercializzati sul territorio greco o ritirati dal mercato;

b) 80 controllori dell'osservanza dei criteri qualitativi dei prodotti offerti all'intervento;

c) 100 controllori dell'applicazione delle direttive comunitarie in materia veterinaria;

d) 20 controllori dell'osservanza delle norme sanitarie e qualitative alla produzione in Grecia del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

e) 30 controllori della classificazione qualitativa del cotone consegnato alla sgranatura.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, per « retribuzione » si intendono gli stipendi dei controllori e le spese di trasferta relative all'espletamento dei loro compiti.

Articolo 4

1. La formazione dei controllori deve consentire agli interessati di acquisire conoscenze sufficienti all'espletamento dei loro compiti.

2. I corsi di base devono comprendere almeno tre mesi di formazione teorica e pratica.

(1) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 107.

Articolo 5

L'importo annuo delle spese a carico della Comunità è stabilito dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dalla Grecia.

Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate, per quanto occorre, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [1], o a seconda dei casi, ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. M. PANDOLFI

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.